



SENATO ACCADEMICO	04 settembre 2019
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	04 settembre 2019
DECRETO RETTORALE DI EMANAZIONE	Rep. n. 1224/2019 Prot. n. 173683 - 09 settembre 2019
STRUTTURA COMPETENTE	<u>Ufficio Master e Alta Formazione</u>
ENTRATA IN VIGORE	13 settembre 2019

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NON SANITARIE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

Sommario

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....	2
Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione.....	2
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE	2
Articolo 2 - Organi	3
Articolo 3 - Consiglio Didattico.....	3
Articolo 4 - Direttore	4
Articolo 5 - Comitato Scientifico	5
Articolo 6 - Organizzazione didattica	5
Articolo 7 - Accordi e convenzioni	6
Articolo 8 - Docenza	6
Articolo 9 - Monitoraggio e valutazione	6
Articolo 10 - Attivazione delle Scuole di Specializzazione	6
Articolo 11 - Gestione finanziaria	6
TITOLO III - SPECIALIZZANDI.....	7
Articolo 12 - Ammissione	7
Articolo 13 - Iscrizione ad anni successivi al primo.....	8

Articolo 14 - Tasse e contributi	9
Articolo 15 - Borse di studio e altre forme di agevolazione	9
Articolo 16 - Frequenza	9
Articolo 17 - Trasferimenti	9
Articolo 18 - Rinuncia e decadenza	10
Articolo 19 - Abbreviazione di corso	10
Articolo 20 - Prova annuale e prova finale.....	11
Articolo 21 - Rilascio del titolo finale	11
Articolo 22 - Disposizioni transitorie e finali	12

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole di Specializzazione non sanitarie istituite presso l'Università degli Studi di Ferrara, in conformità alle norme vigenti in materia.
2. Nell'ambito della normativa di riferimento, le Scuole organizzano autonomamente gli ordinamenti didattici, le modalità di accesso e le prove di ammissione.
3. Le eventuali convenzioni stipulate tra Atenei diversi in vista dell'istituzione di Scuole interateneo, dovranno essere stipulate in conformità e nell'ambito dei principi posti dal presente regolamento.
4. Si individua come settore scientifico-disciplinare di riferimento della Scuola il settore che prevede l'erogazione del maggior numero di CFU minimi.
5. Tutte le cariche, professioni, titoli e termini inerenti a funzioni nominate nel presente regolamento e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE

Articolo 2 - Organi

1. Sono organi della Scuola:

- il Consiglio Didattico;
- il Direttore;
- il Comitato Scientifico.

Articolo 3 - Consiglio Didattico

1. Il Consiglio Didattico è costituito dal Presidente del Comitato Scientifico e da tutti i professori e i ricercatori in ruolo e a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Ferrara, che svolgono attività didattica all'interno della Scuola di specializzazione. Fa parte del Consiglio Didattico un rappresentante degli specializzandi, individuato dagli studenti della Scuola tra gli iscritti al secondo anno, ad eccezione delle Scuole di nuova istituzione per le quali il rappresentante è scelto tra gli iscritti al primo anno.
2. Il Consiglio Didattico è convocato e presieduto dal Direttore. La convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno è inviata a ciascun componente almeno sei giorni prima della seduta, salve ragioni d'urgenza, tramite posta elettronica.
3. Il Consiglio Didattico è convocato almeno una volta all'anno e ogni qual volta il Direttore ne ravvisi la necessità, oppure su motivata richiesta di almeno 1/3 dei componenti.
4. Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono svolte da un componente del Consiglio didattico, individuato dal Direttore. Per le Scuole di nuova istituzione, in attesa dell'elezione del Direttore, il Segretario verbalizzante viene indicato dal Direttore del Dipartimento.
5. Le sedute sono valide quando vi partecipi almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto, tenuto conto degli assenti giustificati.
6. Le delibere del Consiglio Didattico sono valide quando ottengano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
7. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente. Il Consiglio può, tuttavia, chiedere che l'interessato sia presente per fornire eventuali chiarimenti.
8. Delle adunanze del Consiglio Didattico viene redatto verbale, sottoscritto dal Direttore e dal Segretario.
9. Il Consiglio Didattico ha competenze propositive e consultive nei confronti del Dipartimento di

afferenza, in materia di progettazione e programmazione didattica, con particolare riferimento agli incarichi di insegnamento e alle convenzioni volte ad un miglioramento delle attività formative della Scuola.

10. Il Consiglio Didattico può deliberare, per lo svolgimento delle sue funzioni, la costituzione di gruppi di lavoro o commissioni.

Articolo 4 - Direttore

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio Didattico e scelto nel proprio ambito tra i professori di ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della Scuola, con le modalità e le procedure disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo, ed è nominato con Decreto Rettorale. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto. Si applicano le cause di esclusione dal diritto di elettorato passivo previste dalla normativa vigente.
2. Per le Scuole di nuova istituzione, in attesa della costituzione del Consiglio Didattico, le funzioni del Direttore vengono svolte dal Direttore del Dipartimento di afferenza, salvo quanto diversamente disposto dalle norme in materia o dagli accordi di collaborazione interuniversitaria.
3. Il Direttore rappresenta la Scuola di Specializzazione, ne è responsabile per la gestione e il funzionamento e ne promuove e coordina le attività.
4. Il Direttore:
 - a. convoca e presiede le riunioni del Consiglio Didattico e cura l'esecuzione delle delibere;
 - b. svolge le funzioni a lui delegate dal Consiglio Didattico;
 - c. vigila sul regolare funzionamento della Scuola di Specializzazione;
 - d. tiene i rapporti con le strutture didattiche e gli altri organi dell'Ateneo;
 - e. svolge, nell'ambito della Scuola, le funzioni proprie dei Coordinatori di corso di studio;
 - f. propone all'approvazione del Consiglio Didattico le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate in ordine al funzionamento delle attività della Scuola;
 - g. promuove le azioni opportune per il reperimento di risorse aggiuntive per le attività della Scuola;
 - h. può adottare, in casi straordinari di necessità ed urgenza, atti di competenza del Consiglio Didattico da sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva;

- i. designa, per la durata del suo mandato, un vice Direttore, scelto tra i docenti di ruolo a tempo pieno del Consiglio Didattico. Il vice Direttore può svolgere tutte le funzioni del Direttore in caso di suo impedimento o assenza.

Articolo 5 - Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da docenti del corso e da esperti del settore culturale e scientifico di riferimento della Scuola.
2. Il Comitato Scientifico ha funzioni propositive e consultive di indirizzo culturale e scientifico, relativamente alla progettazione ed alla programmazione didattica, con particolare riferimento ai contenuti formativi del corso.
3. Il Comitato Scientifico è coordinato dal Presidente, individuato tra personalità di chiara fama nel settore culturale e scientifico di riferimento della Scuola, anche non proveniente dal mondo accademico. Il Presidente è designato dal Direttore della Scuola ed eletto dal Consiglio Didattico, a maggioranza assoluta dei voti. Il Presidente dura in carica due anni rinnovabili ed è componente di diritto del Consiglio Didattico.
4. I docenti e gli esperti che compongono il Comitato Scientifico sono nominati dal Direttore della Scuola, su proposta motivata del Presidente del Comitato Scientifico, previo parere favorevole del Consiglio Didattico a maggioranza assoluta dei presenti. Durano in carica due anni e possono essere riconfermati una sola volta.
5. Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno. La convocazione, corredata dall'ordine del giorno, è inviata tramite posta elettronica a ciascun componente almeno sei giorni prima della seduta.
6. Delle adunanze del Comitato Scientifico viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, di volta in volta individuato.

Articolo 6 - Organizzazione didattica

1. L'offerta, la programmazione e la gestione didattica sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento di afferenza su proposta del Consiglio Didattico della Scuola, se costituito.
2. Il Bando disciplina la gestione didattica e l'organizzazione della Scuola.

Articolo 7 - Accordi e convenzioni

1. Il Consiglio Didattico propone al Dipartimento di afferenza la stipula di convenzioni con enti pubblici o istituzioni private finalizzate alla promozione e realizzazione di attività culturali (seminari, workshop, master, conferenze, viaggi di studio, etc.).
2. Le convenzioni possono inoltre prevedere l'istituzione di borse di studio o altre forme di agevolazione, lo svolgimento di attività scientifiche, l'utilizzo di strutture extra universitarie per lo svolgimento di attività didattiche, tirocini ed esercitazioni.

Articolo 8 - Docenza

1. L'individuazione dei docenti che svolgono attività didattica nella Scuola è deliberata dal Consiglio di Dipartimento di afferenza all'atto di approvazione della proposta di istituzione e, successivamente, ogni anno.
2. Il Consiglio Didattico può proporre l'assegnazione di incarichi di insegnamento a docenti esterni da svolgersi esclusivamente in forma seminariale.

Articolo 9 - Monitoraggio e valutazione

1. La Scuola, per la qualificazione delle sue attività formative assicura, attraverso i suoi organi, un'attività di monitoraggio e valutazione dell'offerta didattica, anche avvalendosi del contributo degli organi di Ateneo.

Articolo 10 - Attivazione delle Scuole di Specializzazione

1. Il Consiglio di Dipartimento di afferenza propone agli Organi accademici l'istituzione e la disattivazione delle Scuole di Specializzazione.
2. Tali proposte devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
3. L'attivazione delle Scuole negli anni successivi a quello di istituzione viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento di competenza.

Articolo 11 - Gestione finanziaria

1. La copertura delle spese necessarie all'attivazione e allo svolgimento del corso è assicurata:
 - dai contributi degli iscritti;
 - da eventuali erogazioni da parte di enti e soggetti esterni, pubblici o privati;

- da eventuali altri fondi assegnati dal Consiglio di Amministrazione.
2. La Scuola deve redigere un piano finanziario riferito all'intera durata del corso, che indichi, distintamente per ciascun anno, le risorse necessarie, prevedendo una quota a copertura dei costi generali di Ateneo nonché di quelli derivanti dalle strategie di sviluppo e promozione dei corsi. La quota a copertura dei costi generali di Ateneo è pari al 10% del contributo a carico degli iscritti. Il piano finanziario deve, inoltre, prevedere la copertura delle spese di cui all'art. 13 comma 2 del presente regolamento, per l'eventuale ripetizione dell'anno di corso.
 3. Al fine di garantire la sostenibilità finanziaria della Scuola, il Consiglio di Dipartimento deve determinare il numero minimo di iscritti al di sotto del quale l'attivazione del corso sarà revocata. Il numero minimo di iscritti deve essere indicato nel bando.

TITOLO III - SPECIALIZZANDI

Articolo 12 - Ammissione

1. L'ammissione alla Scuola presuppone il possesso di un titolo universitario di secondo livello (Laurea Magistrale, Laurea Specialistica, Laurea ante riforma) o titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente.
2. L'accesso è a numero programmato. Il numero dei posti disponibili viene annualmente deliberato dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio didattico della Scuola, e deve tenere conto delle strutture disponibili.
3. La copertura dei posti disponibili avviene sulla base di una graduatoria redatta a seguito dello svolgimento di un concorso pubblico di ammissione, i cui termini e modalità sono stabiliti dal bando, emanato con Decreto Rettorale.
4. Il bando di ammissione deve indicare:
 - a. il numero dei posti disponibili;
 - b. il numero minimo di iscritti al di sotto del quale il corso sarà revocato;
 - c. l'indicazione del titolo di studio richiesto per l'ammissione;
 - d. la data di scadenza e le modalità per l'iscrizione alla prova di ammissione;
 - e. il contributo richiesto per l'ammissione al concorso;
 - f. la data di svolgimento della prova di ammissione;
 - g. le modalità di svolgimento della prova;

- h. i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria;
 - i. le modalità di iscrizione dei candidati utilmente collocati in graduatoria;
 - j. i criteri di scorrimento della graduatoria;
 - k. le tasse e i contributi di iscrizione alla Scuola, comprese le eventuali agevolazioni;
 - l. le attività formative offerte, con indicazione dei relativi crediti;
 - m. le modalità di svolgimento delle prove annuali, delle eventuali verifiche periodiche e della prova finale;
 - n. la composizione del Consiglio Didattico;
 - o. le sedi di svolgimento delle attività didattiche.
5. La Commissione esaminatrice è nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio Didattico della Scuola, ed è composta dal Direttore della Scuola, che la presiede, e da due professori di ruolo o ricercatori afferenti alla Scuola. La Commissione può essere coadiuvata da personale tecnico amministrativo del Dipartimento di afferenza.
6. La valutazione dei candidati viene effettuata con le modalità stabilite nel bando di ammissione.
7. Le modalità di iscrizione alla Scuola da parte dei candidati risultati vincitori sono stabilite dal bando di ammissione.
8. È considerato rinunciatario all'iscrizione chi, alla scadenza del termine previsto, risulti utilmente collocato in graduatoria, ma non abbia perfezionato l'immatricolazione nei termini e con le modalità previste dal bando.
9. Il bando prevede le modalità di scorrimento della graduatoria e i criteri di copertura dei posti disponibili.
10. È vietata la contemporanea iscrizione, in Italia o all'estero ad altri corsi universitari di I, II e III livello.

Articolo 13 - Iscrizione ad anni successivi al primo

1. L'iscrizione ad anni di corso successivi al primo avviene mediante pagamento delle tasse e contributi dovuti.
2. Potranno ripetere l'iscrizione al medesimo anno gli specializzandi che non hanno conseguito i crediti previsti nell'anno di riferimento. A tal fine il piano finanziario della scuola dovrà prevedere la copertura delle spese necessarie per l'erogazione della didattica per gli specializzandi che

devono ripetere l'anno.

3. Non è consentito ripetere il medesimo anno per più di una volta, pena la decadenza dalla qualità di specializzando.
4. Non è ammessa l'iscrizione in qualità di fuori corso.

Articolo 14 - Tasse e contributi

1. L'iscrizione alla Scuola comporta il pagamento di tasse e contributi, il cui importo e le cui scadenze sono indicate nel bando.
2. Lo specializzando non in regola con il pagamento delle tasse e contributi non può compiere alcun atto di carriera universitaria, ivi compreso il sostenimento delle prove di valutazione del profitto, né ottenere il rilascio di certificazioni e non è ammesso a sostenere la prova finale.

Articolo 15 - Borse di studio e altre forme di agevolazione

1. La struttura didattica di riferimento può prevedere l'attribuzione agli iscritti di borse di studio o di altre forme di agevolazione, consistenti nella copertura totale o parziale del contributo di iscrizione, stabilendone l'importo, le modalità e i criteri di conferimento.
2. L'attribuzione delle agevolazioni avviene in base alla graduatoria di ammissione alla scuola.

Articolo 16 - Frequenza

1. La frequenza alle attività formative della Scuola è obbligatoria.
2. La frequenza si considera acquisita con la partecipazione al 70% di ciascuna attività formativa.
3. L'accertamento della frequenza è demandato a ciascun docente responsabile dell'attività formativa, che deve comunicare agli uffici competenti, entro 7 sette giorni dal termine dello svolgimento delle attività formative, i casi di mancata frequenza. In mancanza di comunicazione, l'attestazione di frequenza è acquisita d'Ufficio.

Articolo 17 - Trasferimenti

1. Lo specializzando può chiedere all'ufficio competente il trasferimento ad altra Istituzione universitaria, presentando istanza entro la scadenza e con le modalità previste dal bando, previo nulla osta dell'Università di accoglienza.
2. Non è più possibile sostenere alcun atto di carriera successivamente alla presentazione dell'istanza.

3. Gli specializzandi che si trasferiscono all'Università di Ferrara, possono ottenere il riconoscimento della propria carriera pregressa nei limiti e con le modalità previsti dal bando. L'iscrizione rimane condizionata in attesa di formale invio da parte dell'Università di provenienza del foglio di congedo.
4. È previsto il pagamento di un contributo di trasferimento sia in uscita che in ingresso.

Articolo 18 - Rinuncia e decadenza

1. Lo specializzando può presentare, all'ufficio competente, rinuncia agli studi, secondo le modalità previste. La rinuncia comporta la perdita della condizione di specializzando ai sensi e per gli effetti previsti dalla normativa vigente. Agli studenti che hanno rinunciato agli studi possono essere rilasciati certificati relativi alla propria carriera.
2. Lo specializzando decade d'ufficio:
 - a. nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 13 del presente regolamento;
 - b. qualora non sostenga la prova finale al termine delle attività didattiche o comunque entro il 31 marzo dell'anno accademico di ultima iscrizione.
3. Lo specializzando che abbia presentato rinuncia o che sia decaduto dagli studi può iscriversi nuovamente presso la stessa o altra Scuola di specializzazione, previo espletamento del concorso di ammissione per l'anno accademico di riferimento. Può inoltre chiedere il riconoscimento dei crediti acquisiti durante il precedente percorso formativo. Per la presentazione della richiesta di riconoscimento potrà essere previsto il pagamento di un contributo.

Articolo 19 - Abbreviazione di corso

1. È consentita l'immatricolazione con abbreviazione di carriera ad anno successivo al primo. I posti disponibili, le modalità di accesso e i criteri di formazione della graduatoria sono indicati nel bando di ammissione alla scuola.
2. Il candidato, utilmente collocato in graduatoria, può chiedere il riconoscimento dei crediti acquisiti durante il precedente percorso formativo. Per la presentazione della richiesta di riconoscimento potrà essere previsto il pagamento di un contributo.

Articolo 20 - Prova annuale e prova finale

1. L'acquisizione dei crediti formativi di ciascun anno di corso avviene con il superamento di una prova annuale mediante la quale viene verificato il raggiungimento degli obiettivi formativi ed accertata l'adeguata preparazione dell'allievo. Il voto è espresso in trentesimi, con una sufficienza minima di diciotto trentesimi.
2. Per lo svolgimento della prova annuale è prevista una sessione d'esame unica.
3. Il Consiglio di Dipartimento di afferenza della Scuola delibera ogni anno la data della prova annuale, composta da almeno un appello d'esame ordinario e un appello straordinario di recupero, distanziati l'uno dall'altro, di regola non meno di 15 giorni. All'appello straordinario possono partecipare coloro i quali, per motivate e documentate esigenze, non abbiano potuto prendere parte all'appello ordinario, o non lo abbiano superato. La pubblicazione delle date degli appelli deve avvenire con almeno tre mesi di anticipo.
4. La struttura didattica competente può prevedere altresì il superamento di prove di verifica periodiche. Il voto è espresso in trentesimi, con una sufficienza minima di diciotto trentesimi.
5. La prova finale, per il conseguimento del titolo, è valutata in trentesimi, con una sufficienza minima di diciotto trentesimi. Deve essere sostenuta al termine delle attività didattiche e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno accademico di ultima iscrizione, pena la decadenza.
6. Per lo svolgimento della prova finale sono previste tre sessioni, secondo il calendario degli appelli fissato annualmente con delibera del Consiglio di Dipartimento.
7. La Commissione giudicatrice per l'esame finale è nominata dal Direttore del corso. È composta da almeno tre membri effettivi scelti tra i docenti della Scuola, dei quali almeno due appartenenti al Consiglio Didattico. Possono fare parte della Commissione, oltre ai membri effettivi, non più di due esperti del settore culturale e scientifico di riferimento della Scuola, in qualità di membri aggiunti.
8. La convocazione della Commissione avviene a cura del Direttore.

Articolo 21 - Rilascio del titolo finale

1. Allo specializzando che concluda il corso è rilasciato, su richiesta, l'attestato finale, che contiene l'indicazione dei crediti acquisiti. Per il rilascio potrà essere richiesto il pagamento di un contributo.

2. L'attestato finale è rilasciato dal Magnifico Rettore ed è sottoscritto dal Direttore Generale.

Articolo 22 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per le Scuole di nuova istituzione, in attesa della costituzione del Consiglio Didattico, le funzioni del Direttore vengono svolte dal Direttore del Dipartimento, salvo quanto diversamente disposto dalle norme in materia o dagli accordi di collaborazione interuniversitaria.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia, lo Statuto e le disposizioni regolamentari interne.
3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione dello stesso all'albo ufficiale di Ateneo.